

STATUTO DEL PARTITO “SOCIALDEMOCRAZIA – SD”

INDICE

Titolo I – Denominazione, Sede, Simbolo e Finalità

- Art. 1 – Denominazione, natura e continuità statutaria
- Art. 2 – Sede
- Art. 3 – Simbolo e denominazione elettorale
- Art. 4 – Principi fondanti
- Art. 5 – Finalità e obiettivi
- Art. 6 – Iscrizione al Partito
- Art. 7 – Doppia adesione e federazioni politiche
- Art. 8 – Adesione dei soggetti collettivi

Titolo II – Organizzazione del Partito

- Art. 9 – Organi del Partito
- Art. 10 – Codice Etico e Disciplina
- Art. 11 – Struttura organizzativa
- Art. 12 – Il Congresso Nazionale
- Art. 13 – Il Consiglio Nazionale
- Art. 14 – Il Presidente Nazionale e il Presidente Onorario
- Art. 15 – Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale
- Art. 16 – La Commissione Nazionale di Garanzia
- Art. 17 – La Commissione Nazionale Elettorale

Titolo III – Articolazioni territoriali e parità di genere

- Art. 18 – Le Federazioni Regionali
- Art. 19 – Il Segretario Regionale
- Art. 20 – Le Federazioni Provinciali
- Art. 21 – Il Segretario Provinciale
- Art. 22 – Il Segretario Comunale
- Art. 23 – I Congressi Territoriali
- Art. 24 – Poteri sostitutivi e gestione commissariale
- Art. 25 – Commissioni tematiche, Circoli territoriali e Coordinamento Giovani
- Art. 26 – Parità di genere e rappresentanza equilibrata

Titolo IV – Tesoreria, Finanza e Trasparenza amministrativa

- Art. 27 – Il Tesoriere Nazionale e la Tesoreria
- Art. 28 – Entrate, patrimonio e gestione finanziaria
- Art. 29 – Unità patrimoniale del Partito
- Art. 30 – Bilanci e rendicontazione
- Art. 31 – Collegio dei Revisori dei Conti

Titolo V – Norme finali, transitorie e regolamentari

- Art. 32 – Regolamenti attuativi
- Art. 33 – Modifiche dello Statuto, della denominazione e del simbolo
- Art. 34 – Interpretazione autentica e competenze residuali
- Art. 35 – Norme transitorie e di primo funzionamento
- Art. 36 – Scioglimento del Partito e liquidazione
- Art. 37 – Entrata in vigore
- Disposizioni finali

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, SIMBOLO E FINALITÀ

Articolo 1 – Denominazione, natura e continuità statutaria

1. Il Partito «Socialdemocrazia – SD» è un’associazione politica costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e operante nel rispetto della legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni.
2. Il presente Statuto, adottato in continuità giuridica con l’atto costitutivo e con lo statuto originario, li sostituisce integralmente senza determinare nuova costituzione del Partito.

3. Il Partito opera su base nazionale e si ispira ai principi della democrazia interna, della partecipazione, della trasparenza e del pluralismo.

Articolo 2 – Sede

1. La sede nazionale del Partito è stabilita in Roma.
2. La Segreteria Nazionale può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici territoriali e recapiti operativi senza necessità di modifica statutaria.

Articolo 3 – Simbolo e denominazione elettorale

1. Il Partito utilizza il simbolo depositato presso il Ministero dell'Interno.
2. Il simbolo del Partito è costituito da un cerchio a fondo rosso all'interno del quale, nella parte superiore, è rappresentato un sole giallo con otto raggi stilizzati che si innalza sopra una linea ondulata composta da tre fasce blu, evocativa del mare. Nella parte centrale e inferiore campeggiano, rispettivamente, la dicitura "SOCIALDEMOCRAZIA" in caratteri bianchi disposti ad arco lungo il bordo superiore del cerchio e la sigla "SD", anch'essa in bianco, posta al centro del simbolo in caratteri maiuscoli e di grande formato. Il simbolo così descritto è unitario, non modificabile nei suoi elementi essenziali, e identifica ufficialmente il Partito in ogni attività politica, organizzativa, istituzionale ed elettorale.
3. Le modifiche al simbolo o alla denominazione elettorale sono deliberate dalla Segreteria Nazionale secondo le procedure statutarie.
4. L'uso non autorizzato del simbolo è vietato.

Articolo 4 – Principi fondanti

1. Socialdemocrazia – SD si riconosce nella tradizione del socialismo democratico italiano ed europeo e si configura come forza politica libera, riformista, laica e progressista, fondata sulla dignità della persona, sulla giustizia sociale, sulla solidarietà e sulla centralità del lavoro quale strumento di emancipazione individuale e collettiva.
2. In un contesto segnato dalla crisi delle rappresentanze, dal disorientamento valoriale e dalla diffusione di spinte sovraniste e autoritarie, Socialdemocrazia – SD assume come propri riferimenti i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, della

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, nella convinzione che la libertà senza giustizia sociale si risolva in privilegio e che la giustizia senza libertà degeneri in oppressione.

3. Il Partito si ispira al riformismo laico, umanista e solidarista e riconosce nel pluralismo politico, culturale e sociale un valore fondante, promuovendo la libertà di pensiero, la democrazia interna e il confronto aperto come strumenti di crescita e responsabilità comune.
4. Socialdemocrazia – SD opera per un modello di società fondato sul lavoro, sulla cultura, sull'equità, sulla pace, sulla tutela dei diritti civili e sociali e sulla partecipazione consapevole dei cittadini alla vita pubblica, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla riduzione delle disuguaglianze.
5. Il nome, il simbolo e i valori del Partito rappresentano l'impegno morale e politico verso la costruzione di un'Italia più giusta, di un'Europa più unita, federale e solidale, e di un mondo basato sulla cooperazione tra i popoli, sul dialogo e sulla difesa della pace.

Articolo 5 – Finalità e obiettivi

1. Il Partito persegue finalità di partecipazione democratica alla vita politica del Paese e si impegna a tutelare e promuovere i valori del socialismo democratico, della giustizia sociale, dell'uguaglianza delle opportunità, dei diritti civili e delle libertà fondamentali.
2. A tal fine, il Partito:
 - a) promuove la formazione politica, culturale e amministrativa dei cittadini, incentiva la partecipazione attiva dei giovani e sostiene iniziative sociali, economiche e territoriali coerenti con i propri valori;
 - b) concorre alla determinazione della politica nazionale, regionale e locale attraverso la presentazione di proprie liste e candidati alle competizioni elettorali, nel rispetto della Costituzione e delle leggi vigenti;

- c) assicura la piena trasparenza della propria organizzazione, della gestione economica e finanziaria e dei processi decisionali, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi;
- d) promuove il progresso civile, economico e culturale della società italiana nell'ambito dell'integrazione europea, della cooperazione internazionale e della difesa della pace;
- e) tutela e sviluppa i diritti sociali fondamentali, con particolare riferimento allo Stato sociale, all'istruzione pubblica, alla sanità universale, alla sicurezza del lavoro e alla tutela dei lavoratori;
- f) afferma la parità di genere, il rispetto delle differenze, la lotta a ogni forma di discriminazione e la piena inclusione sociale delle persone e delle comunità vulnerabili;
- g) sostiene un modello di sviluppo sostenibile, innovativo e solidale, fondato sulla giustizia fiscale, sulla responsabilità ambientale e sulla solidarietà intergenerazionale;
- h) valorizza l'autonomia delle istituzioni locali e regionali, nel rispetto dell'unità nazionale e dei principi costituzionali;
- i) promuove la legalità, la trasparenza amministrativa, l'etica pubblica e la partecipazione democratica in ogni livello di governo e di vita istituzionale.

Articolo 6 – Iscrizione al Partito

1. Può iscriversi a Socialdemocrazia – SD ogni cittadino italiano o residente straniero che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, riconosca e rispetti i principi del presente Statuto e del Codice Etico, condivida le finalità del Partito e versi la quota annuale di iscrizione stabilita dagli organi competenti.
2. L'iscrizione comporta:
 - a) il diritto di partecipare ai Congressi, alle Assemblee e alle consultazioni interne;
 - b) il diritto di eleggere e di essere eletto negli organi del Partito, nei limiti stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti;

- c) il dovere di rispettare le decisioni assunte democraticamente, agendo con lealtà e spirito costruttivo.
3. L'iscrizione decorre dal momento dell'accettazione della domanda e della registrazione nell'anagrafe nazionale degli iscritti.
 4. Le modalità di iscrizione, di rinnovo e di tenuta dell'anagrafe degli iscritti sono disciplinate da apposito regolamento per il tesseramento, approvato dalla Segreteria Nazionale.
 5. La gestione delle procedure di iscrizione, rinnovo e tenuta dell'anagrafe degli iscritti avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato. Il Partito garantisce che i dati degli iscritti siano trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla vita interna dell'associazione e custoditi con adeguate misure di sicurezza.

Articolo 7 – Doppia adesione e federazioni politiche

1. È consentita, in casi specifici e regolamentati, la doppia adesione (“doppio tesseramento”) a Socialdemocrazia – SD e ad altre forze politiche, movimenti o federazioni, purché coerenti e compatibili con i valori, i principi e gli indirizzi programmatici del Partito.
2. Il doppio tesseramento è ammesso in questi casi:
 - a) in presenza di accordi federativi, di coalizioni o di alleanze politiche approvati dal Consiglio Nazionale;
 - b) quando l'altra organizzazione non persegua finalità in contrasto con la Costituzione, con i principi della socialdemocrazia e con le deliberazioni degli organi nazionali del Partito.
3. L'iscritto che intenda aderire anche ad altro partito o movimento deve:
 - a) presentare comunicazione scritta motivata alla Segreteria Nazionale o alla Federazione di appartenenza, anche attraverso email;
 - b) indicare le ragioni politiche o federative che giustificano la doppia adesione;

- c) impegnarsi formalmente a non assumere cariche esecutive o rappresentative in organizzazioni politiche in conflitto con la linea di Socialdemocrazia – SD.
4. La Segreteria Nazionale, può opporre un veto motivato o fissare limiti e condizioni. Ove non vi siano tali comunicazioni entro 10 giorni dall'invio della comunicazione, tale silenzio va interpretato come “nulla osta”
 5. Le violazioni del presente articolo costituiscono infrazione disciplinare grave e sono valutate dalla Commissione Nazionale di Garanzia.

Articolo 8 – Adesione al Partito dei soggetti collettivi

1. Il Partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini, associazioni, movimenti e gruppi organizzati che partecipano alle sue iniziative. A tali soggetti sono riconosciuti i diritti di informazione e di partecipazione, con esclusione di quelli inerenti alla formazione degli organi interni e, in generale, alla vita organizzativa del Partito.
2. Possono aderire al Partito le associazioni, i movimenti e gli organismi collettivi che perseguano finalità politiche, culturali, professionali, lavorative o sociali coerenti con gli obiettivi e i valori del Partito.
3. L'adesione dei soggetti collettivi non produce, né direttamente né indirettamente, l'iscrizione al Partito dei rispettivi aderenti o associati, i quali potranno eventualmente iscriversi secondo le ordinarie procedure previste dallo Statuto.
4. L'iscrizione dei soggetti collettivi è formalizzata a livello nazionale, regionale, provinciale o locale, in coerenza con la struttura organizzativa e l'ambito territoriale di attività dell'associazione o del movimento aderente.

Articolo 9 – Organi del Partito

1. Sono organi fondamentali del Partito:
 1. il Congresso Nazionale;
 2. il Consiglio Nazionale;
 3. il Presidente Nazionale;
 4. il Presidente Onorario;

5. il Segretario Nazionale;
 6. la Segreteria Nazionale;
 7. il Tesoriere Nazionale;
 8. la Commissione Nazionale di Garanzia;
 9. il Collegio dei Revisori dei Conti (ove istituito ai sensi del presente Statuto);
 10. la Commissione Nazionale Elettorale.
2. Le articolazioni territoriali del Partito (regionali, provinciali e comunali) non costituiscono organi del Partito, ma strutture operative disciplinate nei titoli successivi del presente Statuto, **nel rispetto degli indirizzi politici e organizzativi degli organi nazionali.**
 3. La durata in carica degli organi nazionali del Partito è di quattro anni. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni ed esplica le proprie funzioni nei limiti temporali stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Congressuale.

Articolo 10 – Codice Etico e disciplina

1. Tutti gli iscritti e i dirigenti del Partito sono tenuti a rispettare il Codice Etico, parte integrante del presente Statuto, nonché i regolamenti interni.
2. Costituiscono violazioni gravi, tra l'altro (l'elencazione che segue è esemplificativa e non esaustiva):
 - a) comportamenti ostruzionistici (filibustering);
 - b) la delegittimazione pubblica di dirigenti o organi;
 - c) la diffusione di notizie false o denigratorie sul Partito;
 - d) l'assenza ingiustificata, per tre volte anche non consecutive, alle riunioni degli organismi di cui si fa parte;
 - e) ogni condotta lesiva dell'immagine del Partito.
3. Le sanzioni disciplinari, applicate dalla Commissione Nazionale di Garanzia, sono:
 - a) ammonizione;
 - b) sospensione;

- c) decadenza;
- d) espulsione, nei casi più gravi.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO

Articolo 11 – Struttura organizzativa

1. Socialdemocrazia – SD è organizzata su base nazionale, regionale, provinciale e comunale, nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa e di unità politica del Partito.
2. Le articolazioni territoriali sono:
 - a) le Federazioni Regionali;
 - b) le Federazioni Provinciali;
 - c) le Commissioni tematiche e i Circoli territoriali;
 - d) le Sezioni giovanili e di settore, secondo quanto previsto dai regolamenti.
3. Le articolazioni territoriali godono di autonomia organizzativa e politica nei limiti del presente Statuto, del Codice Etico e delle deliberazioni nazionali.
4. Il Partito garantisce la democrazia interna e la partecipazione diretta di tutti gli iscritti.

Articolo 12 – Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano del Partito. Definisce la linea politica generale, approva il documento politico e il programma, delibera sulle modifiche allo Statuto ed elegge il Segretario Nazionale e il Consiglio Nazionale.
2. Il Congresso è altresì competente, ove necessario, ad adottare un nuovo Statuto **in continuità giuridica con quello vigente**, senza dar luogo a nuova costituzione del Partito.
3. Il Congresso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ed è convocato dal Segretario Nazionale, sentita la Segreteria Nazionale.

4. Il Congresso può essere convocato in via straordinaria:
 - a) dal Consiglio Nazionale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
 - b) su richiesta motivata della maggioranza delle Federazioni Regionali;
 - c) qualora ricorrano gravi e straordinarie esigenze politiche o organizzative.
5. Il Congresso è composto da delegati eletti dagli iscritti.

L'elettorato attivo e passivo, i requisiti di partecipazione, i criteri di rappresentanza e le modalità di elezione dei delegati sono disciplinati dal Regolamento Congressuale, nel rispetto dei principi di democrazia interna, pari opportunità, pluralismo e tutela delle minoranze.
6. Il Congresso può svolgersi:
 - a) su mozioni politiche concorrenti; in tal caso i delegati e gli organismi dirigenti sono eletti in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna mozione;
 - b) su tesi programmatiche, sulla base di un testo articolato in punti e alternative, approvato dal Consiglio Nazionale.

Il Regolamento Congressuale stabilisce le modalità di voto e le relative ponderazioni.
7. Il Congresso può svolgersi **in presenza, in modalità telematica sincrona o in modalità telematica asincrona**, ovvero in forma mista, secondo quanto stabilito dal Regolamento Congressuale, che disciplina le modalità di convocazione, partecipazione, discussione e voto, assicurando l'identificazione dei partecipanti, la libertà e la segretezza del voto, nonché la trasparenza e la regolarità delle deliberazioni.
8. Le deliberazioni congressuali sono vincolanti per tutti gli organismi del Partito fino al Congresso successivo.
9. Il Consiglio Nazionale approva il Regolamento Congressuale, che disciplina in particolare:
 - la presentazione delle mozioni e delle tesi;
 - le procedure di elezione dei delegati e degli organismi dirigenti;
 - le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
 - lo svolgimento dei lavori congressuali, anche in modalità telematica;
 - la verifica dei poteri e le garanzie per le minoranze;
 - la proclamazione degli eletti.

Articolo 13 – Il Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è l'organo di indirizzo politico del Partito tra un Congresso e l'altro e ne attua le deliberazioni.
2. Il Consiglio Nazionale resta in carica per **quattro anni** ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio eletto dal Congresso.
3. Il Consiglio Nazionale è composto:
 - a) dal Presidente Nazionale;
 - b) dal Segretario Nazionale;
 - c) dal Tesoriere Nazionale;
 - d) dai Segretari Regionali;
 - e) dai membri eletti dal Congresso.
4. Il Consiglio Nazionale formula indirizzi politici e pareri consultivi in materia di:
 - a) alleanze e accordi politici;
 - b) bilanci preventivo e consuntivo;
 - c) adozione dei regolamenti interni;
 - d) convocazione del Congresso ordinario o straordinario.
5. Il Consiglio Nazionale può proporre modifiche allo Statuto e ai regolamenti, da sottoporre all'approvazione degli organi competenti.
6. Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato e presieduto dal Presidente Nazionale; in caso di sua indisponibilità, è presieduto dal Segretario Nazionale.
7. La convocazione del Consiglio Nazionale può essere richiesta:
 - a) dalla Segreteria Nazionale;
 - b) da almeno un terzo dei componenti del Consiglio.
8. Il Consiglio Nazionale può svolgersi **in presenza o in modalità telematica**, anche **sincrona o asincrona**, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
9. Ai lavori del Consiglio Nazionale possono essere invitati, con funzione consultiva, i membri della Commissione Nazionale di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito.

10. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, salvo diversa previsione statutaria o regolamentare.

Articolo 14 – Il Presidente Nazionale e il Presidente Onorario

1. Il Presidente Nazionale e il Presidente Onorario sono eletti dal Congresso e rappresentano punti di riferimento morale, culturale e politico del Partito, custodi della sua identità, della sua storia e del suo patrimonio ideale.
2. Il Presidente Nazionale esercita funzioni di rappresentanza e di garanzia, vigila sul rispetto delle deliberazioni congressuali e del presente Statuto e convoca e presiede il Consiglio Nazionale, assicurandone il corretto funzionamento.
3. Il Presidente Nazionale dura in carica per l'intera durata del ciclo congressuale (quattro anni) ed è rieleggibile.
4. Il Presidente Onorario svolge funzioni consultive e di indirizzo culturale, partecipa ai lavori del Consiglio Nazionale e contribuisce alla promozione dell'identità politica e dei valori fondativi del Partito.
5. Ove il Congresso non provveda alla nomina del Presidente Onorario, ovvero in caso di morte, dimissioni o impedimento permanente, la Segreteria Nazionale può provvedere alla sua designazione su proposta del Segretario Nazionale o del Consiglio Nazionale. La nomina ha durata pari al restante periodo del mandato congressuale in corso.

Articolo 15 – Il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale

1. Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Partito «Socialdemocrazia – SD» ed è garante dell'unità politica, organizzativa e programmatica del Partito. Egli esercita le funzioni di direzione generale dell'attività politica e dell'azione pubblica del Partito.
2. Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso con mandato quadriennale. Il mandato è rinnovabile senza limitazioni, salvo diversa deliberazione del Congresso.

3. Il Segretario definisce e dirige la linea politica del Partito, coordina l'attività degli organi dirigenti e delle articolazioni territoriali, cura i rapporti istituzionali, politici nazionali e internazionali e rappresenta il Partito in tutte le sedi politiche, amministrative e giudiziarie. Egli esercita tutte le funzioni a contenuto non patrimoniale, ivi compreso il deposito del simbolo del Partito e la nomina dei delegati elettorali.
4. Il Segretario nomina e revoca i componenti della Segreteria Nazionale, della quale coordina i lavori. La Segreteria attua le deliberazioni del Congresso e del Consiglio Nazionale, garantisce il funzionamento operativo del Partito e sovrintende all'organizzazione politica, amministrativa e comunicativa.
5. I componenti della Segreteria Nazionale restano in carica per la durata del mandato del Segretario Nazionale. I membri nominati successivamente in sostituzione di altri decadono contestualmente alla Segreteria, allo scadere del mandato del Segretario.
6. La Segreteria Nazionale approva i regolamenti attuativi dello Statuto, ivi compresi:
 - il Regolamento di gestione economico-finanziaria;
 - il Regolamento dei Circoli;
 - il Regolamento disciplinare;
 - il Regolamento sul doppio tesseramento;
 - ogni altro regolamento necessario alla vita del Partito.Restano di competenza del Consiglio Nazionale i regolamenti che lo Statuto espressamente gli attribuisce, incluso il Regolamento Congressuale.
7. La Segreteria Nazionale assicura il coordinamento organizzativo, la gestione amministrativa ordinaria, il monitoraggio delle attività territoriali e la corretta attuazione delle decisioni degli organi superiori.
8. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Segretario Nazionale, le sue funzioni sono esercitate ad interim dal Presidente Nazionale, che convoca il Congresso entro novanta giorni, da celebrarsi nei successivi novanta giorni per eleggere il nuovo Segretario.
9. Il Segretario può essere sfiduciato con deliberazione del Consiglio Nazionale assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti. In tale caso, si applica la procedura di cui al comma precedente.

Articolo 16 – La Commissione Nazionale di Garanzia

1. La Commissione Nazionale di Garanzia vigila sulla corretta applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di democrazia interna e sulla tutela dei diritti degli iscritti.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi eletti dal Congresso Nazionale, scelti tra gli iscritti di comprovata competenza, indipendenza ed esperienza politica o giuridica. Sono inoltre eletti due supplenti, chiamati a subentrare in caso di vacanza.
3. L'incarico di componente della Commissione Nazionale di Garanzia è incompatibile con qualsiasi altra carica nazionale o territoriale del Partito.
4. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente e un Segretario, che sovrintendono rispettivamente alla direzione dei lavori e alla redazione degli atti.
5. La Commissione decide in via definitiva su:
 - a) ricorsi e contenziosi interni;
 - b) questioni disciplinari;
 - c) violazioni dello Statuto e dei regolamenti;
 - d) conflitti tra organi del Partito;
 - e) interpretazioni statutarie.
6. Le decisioni della Commissione sono vincolanti per tutti gli organi e gli iscritti del Partito e vengono pubblicate secondo le modalità stabilite dal Regolamento disciplinare.
7. La violazione dello Statuto o dei regolamenti comporta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, del contraddittorio e della tutela dell'iscritto, le seguenti sanzioni:
 - ammonizione;
 - sospensione;
 - espulsione.La procedura disciplinare è definita dal Regolamento predisposto dalla Commissione Nazionale di Garanzia e approvato dalla Segreteria Nazionale.
8. In caso di dimissioni, impedimento o decadenza di un componente, subentrano i supplenti in ordine di votazione. Qualora anche i supplenti risultino indisponibili, la

Segreteria Nazionale provvede alla nomina dei sostituti, che restano in carica fino al Congresso successivo.

9. Le articolazioni territoriali possono istituire Commissioni di Garanzia territoriali secondo quanto previsto dai regolamenti nazionali; tali organi operano in conformità allo Statuto e sono gerarchicamente subordinati alla Commissione Nazionale di Garanzia.
10. Fino alla nomina della Commissione Nazionale di Garanzia da parte del Congresso, o in caso di vacanza totale dell'organo, le funzioni di garanzia previste dal presente Statuto sono esercitate dalla Segreteria Nazionale limitatamente agli atti urgenti e indifferibili. La Segreteria opera secondo criteri di imparzialità e trasmette alla Commissione, una volta insediata, tutti gli atti e i procedimenti pendenti.

Articolo 17 – Commissione Nazionale Elettorale

1. La Commissione Nazionale Elettorale è l'organo incaricato della gestione, della vigilanza e della regolarità delle procedure congressuali, delle elezioni interne e delle votazioni previste dal presente Statuto.
2. La Commissione è composta da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Nazionale, tra persone di comprovata neutralità, competenza organizzativa e indipendenza.
3. La Commissione:
 - a) verifica la regolarità delle candidature alle cariche statutarie;
 - b) accerta la validità dei delegati ai Congressi, sulla base dei regolamenti e delle liste trasmesse dalle articolazioni territoriali;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle votazioni e delle operazioni di scrutinio;
 - d) proclama gli esiti ufficiali delle votazioni interne;
 - e) risolve in via preliminare le contestazioni relative alle procedure congressuali, ferma restando la competenza finale della Commissione Nazionale di Garanzia per le questioni disciplinari e statutarie.
4. La Commissione opera secondo un apposito Regolamento elettorale e congressuale, approvato dalla Segreteria Nazionale.

5. I componenti della Commissione non possono candidarsi a cariche politiche interne durante il mandato e sono tenuti a garantire imparzialità e riservatezza.

TITOLO III – ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E PARITÀ DI GENERE

Articolo 18 – Le Federazioni Regionali

1. Le Federazioni Regionali costituiscono le articolazioni territoriali del Partito e operano nell'ambito dei principi, delle norme e degli indirizzi stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti nazionali.
2. Le Federazioni Regionali non adottano statuti propri. L'organizzazione territoriale del Partito è disciplinata esclusivamente dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi approvati dalla Segreteria Nazionale o, ove previsto, dal Consiglio Nazionale.
3. Le Federazioni Regionali godono di autonomia organizzativa e operativa, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e in coerenza con la linea politica nazionale, al fine di garantire un efficace radicamento territoriale e la partecipazione degli iscritti.
4. Ogni Federazione Regionale è dotata dei seguenti organi:
 - a) Segretario Regionale, responsabile politico e organizzativo della Federazione;
 - b) Consiglio Regionale, organo di indirizzo e coordinamento territoriale;
 - c) Tesoriere Regionale, responsabile della gestione economico-amministrativa;
 - d) Commissione Regionale di Garanzia, ove prevista dai regolamenti.
5. Le Federazioni Regionali si dotano di regolamenti interni operativi, conformi allo Statuto nazionale e ai regolamenti nazionali. Tali regolamenti non possono modificare, integrare o derogare il presente Statuto.
6. Le Federazioni Regionali concorrono alla definizione della linea politica nazionale attraverso la partecipazione dei loro Segretari Regionali ai lavori del Consiglio Nazionale e mediante i contributi politici e organizzativi delle rispettive articolazioni territoriali.
7. Le Federazioni Regionali rispettano le deliberazioni della Segreteria Nazionale e del Consiglio Nazionale e ne assicurano la piena attuazione nel territorio di competenza.

Articolo 19 – Il Segretario Regionale

1. Il Segretario Regionale è il responsabile politico e organizzativo del Partito nel territorio della Regione e assicura l'attuazione della linea politica e delle decisioni degli organi nazionali.
2. Il Segretario Regionale coordina l'attività delle articolazioni territoriali della Regione, promuove il radicamento locale del Partito, cura i rapporti politici e istituzionali regionali e rappresenta il Partito nelle sedi pubbliche del territorio.
3. È eletto dal Congresso Regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il suo mandato coincide, di norma, con il ciclo congressuale nazionale, salvo diversa deliberazione del Congresso Regionale.
4. Il Segretario Regionale presiede il Consiglio Regionale e può nominare una Segreteria Regionale per il coordinamento delle attività politiche e organizzative.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza, le funzioni sono esercitate ad interim dal componente più anziano del Consiglio Regionale, che convoca il Congresso Regionale entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi sessanta giorni.

Articolo 20 – Le Federazioni Provinciali

1. Le Federazioni Provinciali rappresentano il Partito sul territorio provinciale o metropolitano, assicurano il collegamento con le realtà locali e attuano gli indirizzi politici e organizzativi definiti dagli organi nazionali e regionali.
2. Sono organi delle Federazioni Provinciali:
 - a) il Congresso Provinciale;
 - b) il Consiglio Provinciale;
 - c) il Segretario Provinciale;
 - d) la Segreteria Provinciale.
3. Le Federazioni Provinciali curano:

- a) la formazione politica e culturale degli iscritti e dei militanti;
 - b) la diffusione sul territorio dei valori e dei programmi del Partito;
 - c) l'organizzazione delle attività politiche locali;
 - d) la preparazione delle liste elettorali comunali e provinciali, nel rispetto delle linee politiche e dei criteri stabiliti dalla Segreteria Nazionale e Regionale.
4. Le Federazioni Provinciali non hanno autonomia patrimoniale né legale e operano utilizzando le risorse assegnate dal livello nazionale o regionale secondo i regolamenti finanziari del Partito.
5. Le modalità di convocazione dei Congressi e di funzionamento degli organi provinciali sono disciplinate dal Regolamento Congressuale e dal Regolamento delle articolazioni territoriali.

Articolo 21 – Il Segretario Provinciale

1. Il Segretario Provinciale è il responsabile politico e organizzativo del Partito nel territorio provinciale o metropolitano e attua, nell'ambito di competenza, gli indirizzi stabiliti dagli organi nazionali e regionali.
2. Coordina i Circoli e le articolazioni comunali del territorio, promuove le campagne politiche e le iniziative organizzative, cura il tesseramento e mantiene i rapporti con gli enti locali di livello provinciale, nel rispetto delle linee politiche del Partito.
3. Il Segretario Provinciale è eletto dal Congresso Provinciale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
4. Il Segretario Provinciale presiede il Consiglio Provinciale e nomina, tra i suoi componenti o tra gli iscritti del territorio, la Segreteria Provinciale, definendone composizione e funzioni.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Segretario, le funzioni sono esercitate ad interim dal componente più anziano per età del Consiglio Provinciale, che convoca il Congresso Provinciale entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi sessanta giorni.
6. Il Segretario Provinciale risponde del proprio operato alla Segreteria Regionale e alla Segreteria Nazionale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti attuativi.

Articolo 22 – Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è il responsabile politico e organizzativo del Partito nel territorio comunale e costituisce il livello fondamentale del radicamento territoriale.
2. Promuove l'attività politica locale, coordina gli iscritti e gli attivisti, organizza iniziative e campagne sul territorio comunale, cura i rapporti con le istituzioni locali e sovrintende alle attività di tesseramento, nel rispetto della linea politica nazionale, regionale e provinciale.
3. Il Segretario Comunale è eletto dall'Assemblea degli iscritti o dal Congresso Comunale, secondo quanto stabilito dai regolamenti territoriali. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
4. Il Segretario Comunale presiede il Consiglio Comunale del Partito, ove istituito, e può avvalersi di una struttura operativa definita secondo i regolamenti.
5. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Segretario, le funzioni sono esercitate ad interim dal componente più anziano per età del Consiglio Comunale; qualora il Consiglio non sia istituito, la funzione ad interim è assunta dal Segretario Provinciale, che convoca l'Assemblea o il Congresso Comunale entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi sessanta giorni.

Articolo 23 – I Congressi Territoriali

1. I Congressi Regionali, Provinciali e Comunali costituiscono il principale momento di confronto politico e di indirizzo del rispettivo livello territoriale, nel rispetto del presente Statuto e delle decisioni degli organi nazionali del Partito.
2. Il Congresso territoriale:
 - a) discute e approva il documento politico e organizzativo del territorio;
 - b) elegge il Segretario territoriale (Regionale, Provinciale o Comunale);
 - c) elegge il Consiglio territoriale corrispondente;
 - d) formula indirizzi politici e proposte da trasmettere agli organi nazionali e regionali competenti.
3. I Congressi territoriali sono convocati:

- a) in via ordinaria, ogni quattro anni, preferibilmente nei tre mesi precedenti il Congresso Nazionale;
 - b) in via straordinaria, su richiesta:
 - del Segretario territoriale;
 - della maggioranza del Consiglio territoriale;
 - di almeno un terzo degli iscritti del territorio, secondo le modalità previste dal Regolamento Congressuale.
4. I Congressi territoriali si svolgono secondo le norme del Regolamento Congressuale Nazionale, che assicura pari diritti, pluralismo interno, correttezza delle procedure, rappresentanza paritaria e verifica dei poteri dei delegati, a cura della Commissione Nazionale Elettorale.
5. Le deliberazioni dei Congressi territoriali devono essere conformi allo Statuto, ai regolamenti nazionali e alle decisioni degli organi dirigenti nazionali. Le deliberazioni in contrasto sono nulle e prive di effetto.

Articolo 24 – Poteri sostitutivi e gestione commissariale

1. In caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto o dei regolamenti, di omissioni rilevanti, di conflitti interni paralizzanti, o quando sussista un grave danno o un concreto pregiudizio per l'immagine, l'unità o il funzionamento del Partito, la Segreteria Nazionale, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può sciogliere gli organismi politici di un livello territoriale e disporre la gestione commissariale.
2. Prima di deliberare, la Segreteria Nazionale acquisisce il parere della Commissione Nazionale di Garanzia e, ove istituita, della Commissione di Garanzia del territorio interessato.
3. Con la deliberazione di scioglimento, la Segreteria Nazionale nomina un Commissario o, se necessario, un organo commissariale collegiale, con il compito di garantire la continuità politica e organizzativa, assicurare la gestione ordinaria, ristabilire il corretto funzionamento degli organi territoriali e convocare il Congresso straordinario del livello corrispondente.

4. Il Commissario esercita, per la durata dell'incarico, tutte le funzioni dell'organismo sciolto ed è l'unico autorizzato a utilizzare nome, simbolo e risorse del Partito nel territorio di competenza. Egli risponde direttamente alla Segreteria Nazionale e opera secondo le direttive di quest'ultima.
5. Il Congresso territoriale straordinario deve essere convocato entro sei mesi dalla nomina del Commissario, salvo proroga motivata deliberata dalla Segreteria Nazionale.
6. Le Segreterie Regionali possono esercitare, nei confronti degli organismi dei livelli territoriali inferiori, poteri sostitutivi e commissariali nei casi e secondo le modalità stabilite dai regolamenti attuativi, previa comunicazione alla Segreteria Nazionale.
7. L'organismo territoriale interessato può proporre ricorso alla Segreteria Nazionale contro il provvedimento della Segreteria Regionale. La Segreteria Nazionale decide in via definitiva con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Articolo 25 – Commissioni tematiche, Circoli Territoriali e salvaguardia economico-finanziaria

1. Le Commissioni Tematiche costituiscono gli strumenti di elaborazione culturale, programmatica e politica del Partito. Operano a livello nazionale e territoriale, secondo le modalità stabilite dai regolamenti.
2. Le Commissioni Tematiche Nazionali sono coordinate da un Responsabile nominato dal Segretario Nazionale; le Commissioni Tematiche Regionali e Provinciali possono essere istituite dagli organi territoriali competenti, con un coordinatore nominato dal Segretario del livello corrispondente.
3. Le Commissioni Tematiche organizzano attività di studio, formazione, approfondimento politico, elaborazione programmatica, promozione di iniziative pubbliche e supporto alle campagne del Partito.
4. I Circoli Territoriali costituiscono la base della vita democratica del Partito nel territorio comunale o sub-comunale. Favoriscono il radicamento locale, il coinvolgimento degli iscritti e la partecipazione alla vita politica del Partito.

5. I Circoli Territoriali eleggono un Coordinatore e un Comitato di Circolo, secondo le modalità definite dal Regolamento dei Circoli. Il Coordinatore promuove le attività del Circolo in coerenza con gli indirizzi degli organi territoriali e nazionali.
6. I Circoli Territoriali svolgono attività di formazione politica, ascolto del territorio, promozione del tesseramento, organizzazione di iniziative locali, sostegno alle campagne politiche e collaborazione con gli organismi del Partito.
7. Le Commissioni Tematiche e i Circoli Territoriali operano nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti nazionali e delle direttive degli organi competenti, contribuendo allo sviluppo partecipato della linea politica del Partito.
8. È istituito il Coordinamento Nazionale dei Giovani Socialdemocratici, composto dagli iscritti al Partito che non abbiano superato i trentacinque anni. Esso opera con autonomia organizzativa entro i limiti del presente Statuto e dei regolamenti nazionali.
9. Il Coordinamento Giovani promuove la formazione politica, il coinvolgimento attivo dei giovani nella vita del Partito, iniziative culturali e sociali, nonché relazioni con organizzazioni giovanili italiane ed europee affini ai valori del socialismo democratico.
10. Il Coordinamento Giovani elegge un proprio Coordinatore Nazionale, secondo le modalità definite da un regolamento approvato dalla Segreteria Nazionale, che ne disciplina composizione, funzioni e attività.
11. Il Consiglio Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, può istituire Dipartimenti Tematici Nazionali per l'approfondimento di specifiche aree di politica pubblica, con funzioni di supporto all'elaborazione programmatica del Partito.
12. I Dipartimenti Tematici operano in raccordo con le Commissioni Tematiche, evitando sovrapposizioni, e sono coordinati da un Responsabile nominato dalla Segreteria Nazionale.
13. Le articolazioni territoriali del Partito (circoli, coordinamenti comunali, provinciali e regionali – elencazione esemplificativa e non esaustiva) gestiscono in autonomia le iniziative e le attività ordinarie svolte nel proprio territorio, nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti nazionali.

14. Le strutture territoriali non possono in alcun caso assumere impegni di natura economica – ivi compresi contratti di locazione, acquisti di beni o servizi, incarichi professionali, rapporti di lavoro o collaborazioni – che possano generare obblighi, debiti, passività o responsabilità, anche indirette, in capo agli organismi nazionali o a strutture territoriali di livello superiore. Ogni spesa, obbligazione o debito contratto dalle strutture territoriali resta integralmente ed esclusivamente a loro carico e, ove del caso, a carico personale e patrimoniale dei soggetti che li hanno sottoscritti.
15. Gli impegni economici assunti in violazione del comma precedente sono automaticamente nulli per il Partito e restano esclusivamente a carico della struttura territoriale o delle persone fisiche che li hanno sottoscritti, con responsabilità personale e patrimoniale.
16. Iniziative territoriali che richiedano l'uso del nome, del simbolo o delle risorse del Partito a livello nazionale e che comportino potenziali impegni economici straordinari (eventi di rilevanza nazionale, campagne o manifestazioni) devono essere preventivamente autorizzate dalla Segreteria Nazionale o dall'organismo da essa delegato.
17. Ogni struttura territoriale è tenuta a garantire la trasparenza della propria gestione e a presentare annualmente alla Segreteria Nazionale una rendicontazione delle entrate e delle uscite relative alle attività svolte, secondo le modalità definite dal Regolamento amministrativo nazionale.
18. La costituzione o il riconoscimento di nuove articolazioni territoriali non comporta l'assunzione, da parte del Partito o degli organismi superiori, di eventuali passività, debiti o obbligazioni contratte precedentemente alla data di riconoscimento.
19. La Segreteria Nazionale vigila sul rispetto delle presenti norme e può sospendere o revocare il riconoscimento di strutture territoriali che assumano impegni economici non autorizzati o contrari alle regole di corretta gestione finanziaria previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

Articolo 26 – Parità di genere e rappresentanza equilibrata

1. Socialdemocrazia – SD riconosce la parità di genere come principio fondante e si impegna a favorire la partecipazione equilibrata di uomini e donne in tutte le sedi decisionali del Partito.
2. A tal fine, promuove la presenza femminile e giovanile in ogni livello organizzativo, incoraggiando la piena valorizzazione delle competenze e il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta.
3. Le modalità di attuazione del principio di parità sono definite dai Regolamenti interni, nel rispetto dei principi di merito, inclusione e partecipazione democratica.

TITOLO IV – TESORERIA, FINANZA E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Articolo 27 – Il Tesoriere Nazionale e la Tesoreria

1. Il Tesoriere Nazionale è responsabile della gestione economica, finanziaria e patrimoniale del Partito. Egli opera nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, tracciabilità e corretta amministrazione.
2. Il Tesoriere è eletto dal Congresso Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, e dura in carica per l'intero ciclo congressuale. È rieleggibile.
3. Il Tesoriere:
 - a) gestisce il patrimonio, la contabilità e i bilanci del Partito;
 - b) sovrintende alla redazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
 - c) garantisce la tracciabilità e la regolare registrazione di tutte le operazioni;
 - d) assicura il rispetto delle norme nazionali in materia di finanziamento dei partiti politici;
 - e) vigila sul corretto utilizzo del nome e delle risorse economiche del Partito a tutti i livelli territoriali.
4. I bilanci del Partito sono pubblici. Sono predisposti dal Tesoriere, esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito ai sensi dell'articolo 33, e approvati dalla Segreteria Nazionale.

5. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per gli atti inerenti alle proprie funzioni economico-finanziarie.
6. Il Tesoriere può avvalersi, ove necessario, di una Struttura Tecnica di Tesoreria o di collaboratori nominati dalla Segreteria Nazionale, secondo modalità stabilite dai regolamenti.
7. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decadenza del Tesoriere, il Segretario Nazionale nomina un Tesoriere ad interim, che resta in carica fino alla successiva convocazione del Congresso Nazionale o fino a diversa deliberazione del Consiglio Nazionale.

Articolo 28 – Entrate, patrimonio e gestione finanziaria

1. Le entrate del Partito sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi volontari degli iscritti e dei simpatizzanti;
 - c) donazioni ed erogazioni liberali consentite dalla legge;
 - d) proventi da attività di autofinanziamento;
 - e) lasciti, contributi e fondi pubblici previsti dalla normativa vigente, compreso il 2 per mille.
2. Tutte le somme e le operazioni economiche del Partito devono essere integralmente tracciabili, registrate e gestite secondo criteri di trasparenza, legalità e correttezza amministrativa.
3. È vietata l'accettazione di contributi anonimi, di fondi provenienti da soggetti incompatibili con i principi democratici e da enti o persone fisiche in violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici.
4. La quota associativa annuale è determinata dalla Segreteria Nazionale, su proposta del Tesoriere, ed è uguale su tutto il territorio nazionale, salvo eventuali agevolazioni deliberate dalla Segreteria.
5. Il Tesoriere predispone il bilancio preventivo, che disciplina le risorse disponibili, i trasferimenti ai livelli territoriali e il programma finanziario annuale. Il bilancio

preventivo è esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito, e approvato dalla Segreteria Nazionale.

6. I trasferimenti alle articolazioni territoriali devono essere indicati in modo analitico nel bilancio preventivo e sono erogati dal Tesoriere nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità.
7. Le articolazioni territoriali utilizzano le risorse ricevute esclusivamente per le attività politiche e organizzative del Partito e secondo le norme del presente Statuto e dei regolamenti nazionali.
8. La ripartizione delle quote sarà disciplinata nei modi, termini e tempistica da apposito regolamento

Articolo 29 – Unità patrimoniale del Partito

1. Il Partito dispone di un patrimonio unico nazionale, gestito secondo i principi di trasparenza, tracciabilità e corretta amministrazione previsti dal presente Statuto e dai regolamenti attuativi.
2. Le articolazioni territoriali non hanno autonomia patrimoniale né legale, salvo quanto eventualmente previsto dai regolamenti nazionali per la gestione ordinaria di attività locali. Esse operano esclusivamente utilizzando le risorse assegnate dal livello nazionale o raccolte nel rispetto delle norme del Partito e delle leggi vigenti.
3. La responsabilità amministrativa e giuridica del Partito deriva unicamente dagli atti posti in essere dagli organi nazionali competenti o da soggetti espressamente delegati.
4. Le articolazioni territoriali sono tenute al rigoroso rispetto delle disposizioni del Tesoriere Nazionale e dei regolamenti di gestione economico-finanziaria, garantendo la tracciabilità di ogni operazione.

Articolo 30 – Bilanci e rendicontazione

1. Il Partito redige annualmente il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo, che devono rappresentare con chiarezza, completezza e trasparenza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Partito.
2. I bilanci indicano in forma analitica:
 - a) le entrate e le uscite complessive;
 - b) la provenienza dei fondi, donazioni e contributi;
 - c) la consistenza e le variazioni del patrimonio;
 - d) eventuali convenzioni, contratti o rapporti economici con terzi.
3. Il Bilancio consuntivo è predisposto dal Tesoriere Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno; il Bilancio preventivo è predisposto entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Entrambi sono esaminati dalla Segreteria Nazionale e approvati dal Consiglio Nazionale entro il 30 giugno.
4. Le verifiche di regolarità contabile e amministrativa sono svolte sotto la vigilanza della Segreteria Nazionale e della Commissione Nazionale di Garanzia.
5. Fino a quando non sussista l'obbligo di cui all'articolo 33, comma 2, la verifica del Bilancio è effettuata da una Commissione interna di verifica amministrativa, composta da tre membri nominati dalla Segreteria Nazionale, di cui uno appartenente alla Commissione Nazionale di Garanzia. Tale Commissione redige una relazione di regolarità contabile e amministrativa che accompagna il Bilancio all'atto della sua approvazione.
6. Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 33 (superamento delle soglie di bilancio, elezione di rappresentanti o raggiungimento del 2% dei voti), la verifica e certificazione del Bilancio sono demandate al Collegio dei Revisori dei Conti, ove obbligatorio per legge, o a un professionista indipendente incaricato dal Partito.
7. I Bilanci preventivo e consuntivo, corredati dalle rispettive relazioni, sono pubblicati sul sito ufficiale del Partito entro trenta giorni dalla loro approvazione e trasmessi alla Commissione di Garanzia per la trasparenza interna.
8. Gli organi territoriali redigono un bilancio annuale secondo criteri uniformi stabiliti dalla Tesoreria Nazionale. I bilanci territoriali sono trasmessi alla Tesoreria per la verifica e per il consolidamento nel Bilancio nazionale del Partito.

Articolo 31 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo preposto al controllo della regolarità contabile e finanziaria del Partito e garantisce la trasparenza, la correttezza amministrativa e la conformità della gestione economica alle norme di legge e statutarie.
2. L'istituzione del Collegio dei Revisori è obbligatoria quando il Partito:
 - a) abbia conseguito almeno il 2% dei voti validi nelle elezioni per la Camera dei deputati; oppure
 - b) abbia eletto propri rappresentanti alla Camera, al Senato della Repubblica, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale; oppure
 - c) abbia superato, per due esercizi consecutivi, un volume complessivo di entrate annue pari ad almeno € 50.000.
3. Prima del verificarsi di una delle condizioni di cui al comma 2, le funzioni di verifica contabile e amministrativa sono svolte dalla Tesoreria Nazionale, sotto la vigilanza del Consiglio Nazionale e della Commissione Nazionale di Garanzia, che certificano annualmente la regolarità della gestione mediante apposita relazione.
4. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Nazionale tra persone di comprovata competenza economico-finanziaria, anche non iscritte al Partito, iscritte o iscrिवibili al Registro dei revisori legali.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) verifica la regolarità della gestione contabile e amministrativa del Partito;
 - b) controlla la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e alle norme vigenti;
 - c) redige una relazione obbligatoria da allegare ai bilanci annuali;
 - d) segnala eventuali irregolarità al Tesoriere Nazionale, al Consiglio Nazionale e alla Commissione Nazionale di Garanzia.
6. Le articolazioni territoriali non istituiscono organi di revisione propri. Esse redigono un rendiconto annuale delle attività svolte e delle spese sostenute con risorse

assegnate dal livello nazionale, da trasmettere alla Tesoreria Nazionale per la verifica e il consolidamento nel Bilancio del Partito.

7. Il Consiglio Nazionale può deliberare l'istituzione anticipata del Collegio dei Revisori dei Conti, anche al di sotto delle soglie previste dal presente articolo, qualora esigenze straordinarie di trasparenza o di verifica lo rendano opportuno.

Articolo 32 – Trasparenza, incompatibilità e conflitto di interessi

1. Non possono ricoprire cariche interne coloro che abbiano riportato condanna penale definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione, reati di corruzione, concussione, peculato, reati di criminalità organizzata, o per delitti non colposi di particolare gravità incompatibili con la rappresentanza politica del Partito.
2. Non possono altresì ricoprire cariche coloro che si trovino in una condizione di conflitto di interessi grave e attuale, derivante da incarichi professionali, economici o politici che possano compromettere l'imparzialità e il corretto esercizio del mandato.
3. I titolari di incarichi interni presentano annualmente una dichiarazione di trasparenza, contenente:

- a) incarichi pubblici e privati ricoperti;
- b) attività professionali potenzialmente confliggenti;
- c) eventuali situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

Le dichiarazioni sono depositate presso la Segreteria Nazionale e trasmesse alla Commissione Nazionale di Garanzia.

4. La Commissione Nazionale di Garanzia, anche su segnalazione motivata di iscritti o organi del Partito, valuta la sussistenza di incompatibilità o conflitti di interesse e può:
 - a) diffidare l'interessato a rimuovere la causa di incompatibilità entro un termine stabilito;
 - b) dichiarare la decadenza automatica dall'incarico in caso di inottemperanza o di violazione grave.

5. Le decisioni della Commissione sono motivate, comunicate agli organi competenti e pubblicate secondo modalità stabilite dal Regolamento disciplinare, nel rispetto della trasparenza e della tutela della persona.

Articolo 33 – Patrimonio e destinazione delle risorse

1. Il patrimonio del Partito è unico e nazionale e comprende le quote associative, i contributi volontari, le donazioni lecite, i fondi pubblici previsti dalla legge, i beni mobili e immobili e ogni altra entrata acquisita nel rispetto delle norme vigenti e del presente Statuto.
2. Il patrimonio e le risorse del Partito sono destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità statutarie e non possono essere distribuiti, neanche in forma indiretta, agli iscritti, ai dirigenti o ai componenti degli organi del Partito.
3. La gestione economica e patrimoniale è svolta nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e sana amministrazione, sotto il controllo del Tesoriere Nazionale, della Segreteria Nazionale e degli organi di verifica previsti dal presente Statuto.
4. Le articolazioni territoriali utilizzano le risorse loro assegnate dal livello nazionale secondo le modalità indicate dai regolamenti attuativi e non possono costituire patrimoni autonomi né assumere obbligazioni in nome del Partito.
5. In caso di scioglimento del Partito, il patrimonio residuo, definito al termine della procedura di liquidazione, è devoluto ad enti, associazioni o fondazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità coerenti con i valori democratici e socialdemocratici, secondo quanto deliberato dal Congresso Straordinario, e comunque nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO V – NORME FINALI, TRANSITORIE E REGOLAMENTARI

Articolo 34 – Regolamenti attuativi

1. La Segreteria Nazionale adotta i regolamenti attuativi del presente Statuto, al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi, procedurali e amministrativi non direttamente regolati dalle norme statutarie.
2. I regolamenti sono vincolanti per tutti gli organi, gli iscritti e le articolazioni territoriali del Partito e non possono in alcun caso derogare o modificare le disposizioni del presente Statuto.
3. Tra i regolamenti attuativi rientrano, in particolare:
 - a) il Regolamento congressuale ed elettorale;
 - b) il Regolamento disciplinare;
 - c) il Regolamento finanziario e di gestione amministrativa;
 - d) il Regolamento dei Circoli e delle articolazioni territoriali;
 - e) ogni altro regolamento ritenuto necessario al buon funzionamento del Partito.
4. I regolamenti sono pubblicati sul sito ufficiale del Partito e depositati presso la Segreteria Nazionale.

Articolo 35 – Modifiche dello Statuto, della denominazione e del simbolo

1. Le modifiche del presente Statuto, nonché quelle riguardanti la denominazione e il simbolo del Partito, sono deliberate dal Congresso Nazionale, con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi.
2. Le modifiche approvate dal Congresso producono effetto immediato e sono comunicate alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti politici, ai sensi della Legge 21 febbraio 2014, n. 13 e successive modificazioni.
3. In casi di necessità e urgenza, il Consiglio Nazionale può adottare modifiche provvisorie dello Statuto, limitate agli adeguamenti tecnici o agli atti resi obbligatori da norme di legge. Tali modifiche perdono efficacia se non vengono ratificate dal Congresso nella prima sessione utile.
4. Gli atti consequenziali all'approvazione delle modifiche statutarie sono adottati dalla Segreteria Nazionale, salvo diversa deliberazione del Congresso.

Articolo 36 – Interpretazione autentica e competenze residuali

1. L'interpretazione autentica del presente Statuto spetta al Consiglio Nazionale, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere della Commissione Nazionale di Garanzia. Le interpretazioni così adottate sono vincolanti per tutti gli organi e le articolazioni del Partito.
2. Le materie non disciplinate dal presente Statuto sono regolate:
 - a) dalle norme di legge applicabili;
 - b) dai principi generali dell'ordinamento;
 - c) dalle deliberazioni della Segreteria Nazionale e, ove necessario, del Consiglio Nazionale.

Articolo 37 – Norme transitorie e di primo funzionamento

1. Gli organi attualmente in carica restano in funzione fino alla celebrazione del primo Congresso convocato secondo le norme del presente Statuto, e comunque non oltre dodici mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Fino all'insediamento dei nuovi organi, le cariche esistenti esercitano le proprie funzioni nel rispetto del presente Statuto, adattando la propria attività alle nuove competenze e modalità organizzative.
3. Le articolazioni territoriali (regionali, provinciali e comunali), prive di autonomia statutaria, adeguano la propria organizzazione interna ai principi e alle norme del presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, secondo le disposizioni e i regolamenti adottati dalla Segreteria Nazionale.
4. Le norme regolamentari previgenti restano in vigore, in quanto compatibili, fino all'adozione dei nuovi regolamenti attuativi previsti dal presente Statuto.
5. La Segreteria Nazionale è autorizzata ad adottare, nelle materie urgenti, atti di coordinamento e attuazione necessari a garantire la continuità politica, amministrativa e organizzativa del Partito durante la fase transitoria.

Articolo 38 – Scioglimento del Partito e liquidazione

1. Lo scioglimento del Partito è deliberato esclusivamente dal Congresso Nazionale Straordinario, convocato per tale finalità, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati aventi diritto.
2. La deliberazione di scioglimento comporta l'immediata cessazione delle attività politiche e l'apertura della fase di liquidazione, che ha inizio con la nomina, da parte del Congresso, di un Comitato di Liquidazione composto da tre membri, anche non iscritti al Partito, dotati di comprovata competenza amministrativa e contabile.
3. Il Comitato di Liquidazione:
 - a) gestisce il patrimonio residuo del Partito, provvede alla definizione dei rapporti pendenti e alla soddisfazione delle obbligazioni in essere;
 - b) redige un rendiconto finale di liquidazione, da trasmettere al Consiglio Nazionale e alla Commissione Nazionale di Garanzia;
 - c) cura la destinazione del patrimonio residuo secondo le deliberazioni del Congresso e nel rispetto delle norme vigenti.
4. In nessun caso il patrimonio residuo può essere distribuito ai singoli iscritti o ai componenti degli organi del Partito, dovendo essere devoluto, preferibilmente, ad enti o associazioni senza scopo di lucro che perseguano finalità coerenti con i valori socialdemocratici e democratico - costituzionali, oppure ad altre destinazioni previste dalla legge.
5. Il Comitato di Liquidazione resta in carica fino all'esaurimento delle proprie funzioni e, ultimati i lavori, provvede alla cancellazione del Partito dai registri e dagli elenchi previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti politici.

Articolo 39 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte del Congresso Nazionale, salvo diversa deliberazione del Congresso stesso.
2. A partire dalla sua entrata in vigore, esso sostituisce integralmente ogni disposizione statutaria precedente, fatte salve le situazioni giuridiche già perfezionate sotto la vigenza dello Statuto originario.

3. Gli organi del Partito e le articolazioni territoriali adeguano il proprio funzionamento alle disposizioni del presente Statuto secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme transitorie.
4. Una copia autentica del presente Statuto è depositata presso la Segreteria Nazionale ed è pubblicata sul sito ufficiale del Partito. Qualora il Partito rientri nelle condizioni previste dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, lo Statuto è trasmesso alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei partiti politici.

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, le disposizioni vigenti in materia di partiti politici e i principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Gli organi del Partito, nell'esercizio delle rispettive funzioni, sono tenuti ad applicare e interpretare le disposizioni del presente Statuto in coerenza con i valori del socialismo democratico, con i principi costituzionali e con le deliberazioni del Congresso Nazionale.
3. I regolamenti interni e le deliberazioni degli organi dirigenti sono nulli quando contrastino con le norme del presente Statuto o con le leggi vigenti.
4. Il presente Statuto è adottato in continuità giuridica con l'Atto Costitutivo e con lo Statuto originario del Partito Socialdemocrazia – SD; ogni modifica futura sarà deliberata secondo le procedure indicate nel presente Statuto.
5. In caso di contrasto interpretativo tra norme statutarie, prevale l'interpretazione fornita ai sensi dell'articolo 36 (Interpretazione autentica).

Letto il presente Statuto, i sottoscritti ne confermano e approvano integralmente il contenuto.

Il Presidente del Congresso Nazionale

Umberto Costi

.....

Il Segretario verbalizzante

Claudio Ricozzi

.....

Roma.....